

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 24 maggio 2022, n. 223 - 10909

Modifica al Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 2020 n. 70-7674.

(Proposta di deliberazione n. 227).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato**, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che la legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), ha riformato l'impianto normativo preesistente in materia per adeguarlo alle esigenze della società attuale, alle nuove normative statali e per dotare il comparto di uno strumento unico e coordinato sulla base del quale poter sviluppare in modo coordinato le politiche regionali in materia di promozione ed impiantistica sportiva;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 2020, n. 70-7674 (Approvazione del Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie) come modificata dalla deliberazione 27 luglio 2021, n. 146-12883, che stabilisce le linee di indirizzo regionali per il periodo di validità del Programma e individua i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le rispettive modalità di attuazione, sia nell'ambito della promozione delle attività sportive e fisico-motorie, sia in quello dell'impiantistica sportiva, rinviando a specifici provvedimenti attuativi annuali predisposti e approvati dalla Giunta regionale l'attivazione delle singole misure di intervento;

considerato che il citato Programma pluriennale ha tenuto conto della riforma normativa regionale allora in itinere ed è stato predisposto, per la prima volta, in modo tale da ricomprendere in un unico atto programmatico i diversi ambiti di intervento a carattere sportivo, anticipando l'approvazione della legge regionale 23/2020, così come si evince dalle premesse del Programma stesso;

considerato, altresì, che la legge regionale 23/2020, all'articolo 25, comma 1, stabilisce che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della legge medesima restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla stessa legge;

preso atto che l'Asse 1 del Programma triennale 2020-2022 comprende la Linea d'intervento A dedicata all'impiantistica sportiva, attraverso la quale la Regione programma il sostegno agli interventi di miglioramento e riqualificazione degli impianti sportivi, sia per l'attività sportiva agonistica che per la pratica ludico-motoria e sportivo-ricreativa e che, per ciascuna delle Misure previste dall'Asse 1, vengono indicate le azioni d'intervento, finalizzate alla pianificazione strategica nel triennio di riferimento, le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché gli altri elementi che disciplinano l'erogazione dei contributi;

considerato che il Programma medesimo al capitolo 8 "Beneficiari" elenca i soggetti giuridici che possono accedere ai contributi regionali per l'impiantistica sportiva e stabilisce che gli stessi

devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento per un periodo non inferiore a 6 anni;

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei – turismo e sport, Settore sport e tempo libero, la previsione di un periodo di disponibilità dell'impianto oggetto di contributo da parte del soggetto richiedente per una durata di almeno 6 anni non risulta più rispondere alle esigenze espresse dagli operatori del settore sportivo i quali, con la ripresa delle attività sportive post pandemia da Covid, necessitano di realizzare interventi di riqualificazione delle strutture anche in presenza di periodi di disponibilità più brevi o nelle more della definizione delle procedure comunali di concessione degli impianti, anche a causa dei ritardi dovuti alla pandemia;

constatato che, in occasione dell'attivazione del nuovo bando di cui alla determina dirigenziale n. 9/A2106B/2022 del 31 gennaio 2022 per il sostegno degli interventi, a distanza di circa 3 anni dal precedente indetto nel 2018, è stata riscontrata una tendenza delle amministrazioni comunali alla stipula di contratti di gestione degli impianti sportivi per periodi temporali inferiori alla durata minima attualmente recata dal Programma triennale sopra richiamato;

ritenuto opportuno, al fine di consentire agli operatori sportivi già penalizzati a vario titolo per le mancate aperture degli impianti e palestre e per il mancato esercizio delle attività sportive organizzate nel periodo pandemico la partecipazione alle procedure regionali a bando, modificare il sopraccitato Programma triennale 2020-2022 eliminando, nell'Asse 1 (Lo Sport in Piemonte: impianti e promozione), Linea d'intervento A (L'impiantistica sportiva), capitolo 8 (Beneficiari), a pagina 33 il requisito che prevede che *“per accedere ai benefici regionali i soggetti giuridici devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento (proprietà, affitto, concessione, convenzione, ecc.) per un periodo non inferiore a 6 anni”* e sostituendo, pertanto, il secondo capoverso del medesimo capitolo 8 con il seguente: *“I soggetti giuridici indicati ai precedenti punti 1 e 2, per accedere ai benefici regionali, devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento (proprietà, affitto, concessione, convenzione, ecc.). Nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso”*;

vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 16-4816 e preso atto delle motivazioni in essa addotte, nonché dell'attestazione ivi contenuta di assenza di effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso all'unanimità in data 31 marzo 2022;

considerato, infine, che durante l'esame da parte dell'Assemblea consiliare, è stato approvato un emendamento volto ad inserire un'ulteriore specificazione all'interno dell'Asse 1, Linea d'intervento A (L'impiantistica sportiva), capitolo 10 (Misure per l'impiantistica sportiva), paragrafo 10.1 (Misura A1.1-Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti sportivi), sottoparagrafo 10.1.2 (Azione A1.1.2-Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative) del Programma triennale 2020-2022, al fine di rendere più semplice per i comuni e gli enti locali mettere in sicurezza o realizzare nuovi impianti attrezzati liberi e dedicati alla pratica di sport, attività fisica e per il benessere e la salute della persona;

ritenuto, pertanto, opportuno modificare il Programma triennale 2020-2022, inserendo, dopo la lettera a), a pagina 34, nell'Asse 1, capitolo 10, paragrafo 10.1, sottoparagrafo 10.1.2 la seguente

lettera: “b) interventi per messa in sicurezza e realizzazione di nuovi impianti sportivi per il tempo libero e lo sport quali campi liberi attrezzati per la pratica del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del tennis (volano o badminton), palestre all'aperto, percorsi salute, playground, skate park, mini parchi avventura e percorsi per piste di pattinaggio.”,

d e l i b e r a

- di approvare la modifica al Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 2020, n. 70-7674, sostituendo, nell'Asse 1 (Lo Sport in Piemonte: impianti e promozione), Linea d'intervento A (L'impiantistica sportiva), capitolo 8 (Beneficiari), a pagina 33, il capoverso “I soggetti giuridici indicati ai precedenti punti 1 e 2, per accedere ai benefici regionali, devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento (proprietà, affitto, concessione, convenzione, ecc.) per un periodo non inferiore a 6 anni. Nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso.” con il seguente: “I soggetti giuridici indicati ai precedenti punti 1 e 2, per accedere ai benefici regionali, devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento (proprietà, affitto, concessione, convenzione, ecc.). Nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso.”;

- di dare atto che il capitolo 8 della Linea d'intervento A dell'Asse 1, coordinato con le modifiche approvate al punto precedente della presente deliberazione, risulta essere così formulato:

“8. BENEFICIARI

I seguenti soggetti giuridici possono accedere ai contributi regionali previsti dal Programma nell'Asse 1 - Lo sport in Piemonte: impianti e promozione, Linea d'intervento A - L'impiantistica sportiva:

1. Enti e organismi pubblici:

- le province e la Città Metropolitana;
- le unioni di comuni;
- i comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico.

2. Organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica:

- le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP;
- le discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;
- gli enti di promozione sportiva, con o senza personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e CIP;
- le associazioni e società sportive, con o senza personalità giuridica, senza fine di lucro affiliate da almeno un anno ad una federazione sportiva o disciplina sportiva associata e/o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- gli enti morali, (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità delle normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

I soggetti giuridici indicati ai precedenti punti 1 e 2, per accedere ai benefici regionali, devono avere la piena disponibilità dell'impianto per il quale richiedono l'intervento (proprietà, affitto, concessione, convenzione, ecc.). Nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 93/1995, i proprietari degli impianti oggetto di contributo regionale devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.”;

- di approvare un'ulteriore modifica al Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, inserendo dopo la lettera a), a pagina 34

dell'Asse 1 (Lo sport in Piemonte: impianti e promozione), Linea d'intervento A (L'impiantistica sportiva), capitolo 10 (Misure per l'impiantistica sportiva), paragrafo 10.1 (Misura A1.1-Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti sportivi), sottoparagrafo 10.1.2 (Azione A1.1.2-Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative) la seguente lettera:

“b) interventi per messa in sicurezza e realizzazione di nuovi impianti sportivi per il tempo libero e lo sport quali campi liberi attrezzati per la pratica del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del tennis (volano o badminton), palestre all'aperto, percorsi salute, playground, skate park, mini parchi avventura e percorsi per piste di pattinaggio.”;

- di dare atto che il sottoparagrafo 10.1.2 del paragrafo 10.1 del capitolo 10 della Linea d'intervento A dell'Asse 1, coordinato con le modifiche approvate al punto precedente della presente deliberazione, risulta essere così formulato:

“10.1.2. Azione A1.1.2 Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative.

L'Azione “Sistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative” è volta a favorire la pratica fisico-motoria e l'aggregazione sociale, in aree e spazi non destinati in modo specifico all'impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività motorie, ricreative, culturali, associative e di ritrovo.

Prevede la seguente tipologia di interventi:

- a) interventi di sistemazione di aree verdi e di spazi attrezzati, al fine di consentire un loro utilizzo per le attività fisico-motorie e ricreative all'aperto anche individualizzate e non organizzate;
- b) interventi per messa in sicurezza e realizzazione di nuovi impianti sportivi per il tempo libero e lo sport quali campi liberi attrezzati per la pratica del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del tennis (volano o badminton), palestre all'aperto, percorsi salute, playground, skate park, mini parchi avventura e percorsi per piste di pattinaggio.”.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
(omissis)

(omissis)